

ORDINANZA N. 42 del 27-12-2023

OGGETTO: DISCIPLINA ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI - LIMITAZIONI E DIVIETI DAL 22 DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE, durante il periodo che intercorre tra Natale e Befana, gruppi di adulti e bambini fanno largo utilizzo, come da tradizione, di articoli pirotecnici;

CONSIDERATO CHE la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati".

VISTA la nota prefettizia prot.n.29366 del 12.11.2016 e la nota prot.n.1108 del 15.01.2016 in cui si evidenziano i presupposti ed i requisiti per la redazione delle ordinanze contingibili ed urge nti nonché la necessità di adeguare la regolamentazione comunale alla libera vendita dei fuochi pirotecnici;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020, indirizzata a tutti i Prefetti, in base alla quale misure del genere o similari sono consentite al sindaco in base agli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000 e richiedono "la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto";

VISTO l'art. 50 c. 5 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, nella parte che prevede l'intervento del Sindaco al fine di garantire il decoro, la vivibilità urbana, nonché la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e a tutela dell'esigenza di riposo delle persone e degli animali;

STANTE l'urgenza rappresentata, risulta necessario intervenire immediatamente per eliminare la sopra descritta situazione, potenzialmente suscettibili di creare pericoli per la salute pubblica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano.

Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consente l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici.

Che a seguito di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno sempre determinato il ferimento di persone è soprattutto interessato quelli che rientrano nella fascia della minore età.

ORDINA IL DIVIETO

DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a m.150 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d'affezione (canili, etc) nelle aree del Centro Storico;

DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche. DI VENDERE/UTILIZZARE articoli pirotecnici di categoria europea F4, (IV cat. italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

AUTORIZZA NEI LIMITI DEL PROVVEDIMENTO

Per i restanti luoghi e per il periodo indicato dal 22.12.2023 al 07.01.2024, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle minime distanze di sicurezza indicate sulle etichette presenti sui manufatti esplodenti, l'uso degli articoli pirotecnici, nelle fasce orarie di rispetto che vanno dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di quanto sotto indicato:

- articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F1 (equiparabile alla V^ Gruppo E italiana), età minima per l'acquisto anni 14 con esibizione di documento identificativo;
- articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F2 (equiparabile alla V^ Gruppo D e V^ Gruppo C italiana), età minima per l'acquisto anni 18 con esibizione di documento identificativo;
- giocattoli pirotecnici della categoria europea F3, acquistabili presso esercizi di minuta vendita con licenza della Prefettura competente, età minima per l'acquisto anni 18 con esibizione del porto d'armi o del Nulla Osta del Questore e la successiva registrazione sul registro di carico e scarico, ai sensi dell'art.55 T.U.L.P.S. Registro giornaliero delle materie esplodenti.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art.7- bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta pari a € 50.

La presente Ordinanza è trasmessa a: Prefettura di Pistoia; Comando Stazione Carabinieri di Pescia; Commissariato di PS di Pescia; Comando della Polizia Municipale di Pescia; Comando Vigili del Fuoco di Pistoia, scuole, quotidiani.

La presente Ordinanza sarà, altresì, trasmessa in copia, a cura del responsabile del procedimento alle Associazioni di Categoria dei Commercianti per la divulgazione tra i loro consociati e all'Albo Pretorio per la pubblicazione on-line.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso, a norma dell'art.3, comma 4, L. 241/90, entro il termine di gg.60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Firenze, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro gg.120 dalla data della pubblicazione.

SI FA RACCOMANDAZIONE

Di procedere all'acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico.

Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati. Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO RICCARDO FRANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.